

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA rev.001/2023

### 1) AMBITO DI APPLICAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Le presenti condizioni generali di vendita ("CGV") si applicano a tutti i contratti o accordi (in qualsiasi forma e in qualsiasi tempo stipulati) per prodotti, elementi accessori e/o complementari e/o servizi ("Prodotti") venduti e/o forniti da Cosme Group S.r.l., dai suoi agenti e/o dai suoi rappresentanti ("CG") al cliente ("Cliente"). A tal fine, le CGV sono considerate parte integrante di ciascun contratto o accordo tra CG e il Cliente.

Le presenti CGV costituiscono il principale documento che regola i rapporti tra CG e il Cliente ("Parti"), e si considerano accettate, anche tacitamente, al momento dell'accettazione dell'offerta da parte del Cliente, e annullano, prevalgono e sostituiscono integralmente tutti gli altri contratti o accordi (in qualsiasi forma e in qualsiasi tempo stipulati) intercorsi tra le Parti, aventi termini e condizioni contrari (ivi compresi quelle eventualmente proposti dal Cliente o qualsiasi altro contratto o accordo che dovesse regolare diversamente od in altre forme il rapporto tra le Parti) e/o che abbiano un contenuto differente rispetto a quanto qui indicato.

CG potrà impegnarsi a condizioni diverse e/o ulteriori e/o aggiuntive rispetto a quanto indicato nelle presenti CGV solo ed esclusivamente in forma scritta ed a seguito di espressa negoziazione tra le Parti.

Il mancato esercizio da parte di CG di un diritto derivante dalle presenti CGV non costituisce rinuncia allo stesso, né ad alcun altro diritto a qualsiasi titolo e/o ragione, ma esclusivamente tolleranza da parte di CG senza che ciò comporti alcuna accettazione di alcunché ovvero che possa comportare alcun pregiudizio ad CG. In ogni caso, il Cliente rinuncia all'azione di ogni diritto ed al diritto stesso, che si fondasse, anche parzialmente, sulla suddetta tolleranza.

In caso di nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o annullabilità di una clausola delle presenti CGV, in tutto o in parte, le altre clausole delle presenti CGV rimangono integralmente valide ed efficaci e le Parti potranno rinegoziare la suddetta clausola secondo criteri di stretta buona fede; nel caso in cui tale rinegoziazione non fosse possibile, non vi fosse ovvero non si concludesse entro quindici (15) giorni dal giorno della ravvisata nullità, si applica quanto previsto dalla legge applicabile indicata dall'art. 11 delle presenti CGV.

### 2) CORRISPETTIVO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I corrispettivi ("Prezzi") sono calcolati sulla base del peso e delle quantità indicate al momento della spedizione. I Prezzi sono netti, salvo quanto diversamente concordato in forma scritta dalle Parti ed a seguito di negoziazione espressa tra le stesse. I Prezzi sono espressi in Euro con l'unità di misura kilogrammo metrico e/o prezzo al pezzo. I Prezzi includono quanto di volta in volta indicato nelle condizioni particolari e/o nell'offerta e/o nella conferma d'ordine.

I Prezzi devono essere pagati al netto di ogni spesa, sconto e/o tassa, secondo i tempi e i modi indicati in fattura.

Nel caso in cui un termine di pagamento scada nella giornata di sabato, tale pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno precedente rispetto alla sua naturale scadenza. Invece, nel caso in cui un termine di pagamento scada nella giornata di domenica, tale pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno successivo rispetto alla sua naturale scadenza.

In caso di mancata spedizione, salvo che il ritardo e/o mancata spedizione sia riconducibile a dolo o colpa grave di CG, ai fini della decorrenza del termine di pagamento si considera data di spedizione quella di volta in volta indicata nelle condizioni particolari e/o nell'offerta e/o nella conferma d'ordine. Resta in facoltà di CG richiedere il pagamento dei Prodotti per contanti ad avviso di merce pronta, ovvero alla spedizione, nonché di concedere termini di pagamento dilazionati nelle modalità che verranno stabilite da CG, restando intesa l'applicazione delle presenti CGV quanto a tutto quanto non espressamente derogato.

In caso di ritardato pagamento rispetto a quanto di volta in volta indicato nelle condizioni particolari e/o nell'offerta e/o nella conferma d'ordine ovvero richiesto da CG ovvero concordato dalle Parti in

*Steel will last, steel business model will change...*



forma scritta, si applicano gli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 ("Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"), e CG ha facoltà di risolvere il contratto di compravendita (o come diversamente qualificato e/o qualificabile) nonché gli altri eventuali contratti in essere con il Cliente in ragione del venir meno della fiducia nel Cliente stesso, con ciò interrompendo le forniture in caso di contratto ad esecuzione continuata e/o periodica ovvero non provvedendo alle forniture ancora da effettuarsi e/o non ancora effettuate, senza che il Cliente possa pretendere alcunché ad alcun titolo e/o ragione, nemmeno a titolo di risarcimento danni.

In tal caso, il Cliente resterà al contrario responsabile ad ogni e qualsiasi titolo e/o ragione di qualsiasi danno che a CG possa derivare dall'inadempimento ovvero all'inesatto e/o ritardato adempimento del Cliente alla sua obbligazione di pagamento nei termini applicabili.

CG ha diritto di ritenzione delle somme eventualmente versate dal Cliente. Inoltre, CG ha diritto di compensare i crediti vantati nei confronti del Cliente con i crediti vantati da quest'ultimo nei confronti di CG, anche in relazione ad altri contratti o accordi in essere con lo stesso. A tal fine le Parti manifestano il proprio consenso ai sensi dell'art. 1252 ("Compensazione volontaria") del codice civile.

Il Cliente e CG riconoscono espressamente che la risoluzione sarà fatta valere ai sensi dell'art. 1456 ("Clausola risolutiva espressa") del codice civile.

### 3) PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ E DEI RISCHI

Salvo diverso accordo in forma scritta, il Cliente acquista la proprietà dei Prodotti con il pagamento integrale della fattura e/o delle fatture emesse da CG, ma assume ogni eventuale rischio inerente ai Prodotti secondo quanto stabilito dalla applicabile ICC nell'incoterm 2010 ovvero, in caso di mancata applicazione di alcun incoterm, dal momento della consegna da parte di CG al primo vettore e/o allo spedizioniere e/o al Cliente, se la consegna avviene direttamente.

In caso di trasformazione e/o assemblaggio dei Prodotti con altri prodotti, CG diventerà l'unico proprietario del prodotto finale nel caso in cui gli altri prodotti siano di sua proprietà, fatte salve le norme di legge. Laddove il Cliente sia inadempiente rispetto alla propria obbligazione di pagamento, CG diverrà comproprietaria in caso di trasformazione e/o assemblaggio dei Prodotti con altri prodotti nel caso in cui gli altri prodotti siano di proprietà del Cliente e/o di soggetti terzi. In tale caso, il Cliente potrà provvedere a rivendere il prodotto finale solo previa autorizzazione da parte di CG e sarà unico responsabile in relazione ai Prodotti e al prodotto finale.

### 4) SPEDIZIONE, IMBALLAGGIO, TERMINI DI CONSEGNA E COLLAUDO

Salvo diverso accordo contrario in forma scritta tra le Parti, la consegna del materiale avviene presso lo stabilimento di CG in 33050 Santa Maria la Longa (UD), viale dei Platani no. 15/2 o in 33042 Buttrio (UD), via G. Marconi no.20. Salvo diverso accordo contrario in forma scritta tra le Parti, CG può liberamente determinare le modalità di trasporto, laddove di competenza del Cliente e/o in caso di ritardato ritiro dei Prodotti da parte del Cliente medesimo, fatte salve le regole dell'incoterm eventualmente applicabile. In caso di ritardo nel trasporto, CG, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, non potrà in alcun modo essere considerata responsabile ad alcun titolo e/o ragione ed il Cliente dovrà sopportare le eventuali spese aggiuntive (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, le eventuali spese di magazzinaggio).

Tutto il materiale in uscita dai magazzini CG viene venduto a peso reale. Nel calcolo del prezzo di vendita si farà riferimento esclusivamente al peso riscontrato dalla pesa certificata di stabilimento al carico del materiale e riportato nel documento di trasporto.

Per le spedizioni di cui si occupa direttamente il Cliente, anche tramite vettore e/o spedizioniere, CG non potrà essere considerata responsabile di alcunché ad alcun titolo, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, quanto ai danni ai Prodotti e/o al trasportatore e/o a terzi in conseguenza delle condizioni del carico (i.e. mancanza/eccedenza di stivaggio e/o eccessiva ripartizione del carico).

Salvo diverso accordo in forma scritta tra le Parti, in relazione all'imballaggio CG non è in alcun modo responsabile per perdite e/o avarie ai Prodotti, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave. Eventuali

*Steel will last, steel business model will change...*



modalità di imballaggi particolari dovranno essere espressamente richiesti dal Cliente e il relativo costo sarà allo stesso addebitato.

I termini di consegna dei Prodotti, concordati tra le Parti ed indicati in fattura ovvero nell'offerta ovvero nella documentazione a ciò destinata, sono indicativi e non comportano alcuna assunzione di responsabilità da parte di CG, salvo diverso ed espresso accordo in forma scritta tra le Parti.

Eventuali ritardi (anche, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, quelli dovuti a mancanza di materie prime e/o energia elettrica; guasti di macchinari; interruzioni del servizio ferroviario e/o di altri servizi connessi con il trasporto della merce, ove applicabile; mancanza di automezzi o vagoni per il carico; mobilitazioni, insurrezioni, blocco o guerra in stati fornitori di materie prime; sospensioni delle prestazioni da parte dei dipendenti; occupazione dello stabilimento; inondazioni, pubbliche calamità, calamità naturali, alluvioni, incendi, esplosioni, tempeste, terremoti, guerre, atti terroristici, sedizione, insurrezione, sabotaggio, sciopero; eventuali provvedimenti e/o disposizione di autorità pubblica, anche straniera, che impediscano l'adempimento della propria obbligazione da parte di CG, anche, a titolo esemplificativo e non tassativo, provvedimenti intesi a limitare e/o a disciplinare diversamente rispetto al tempo di conclusione del contratto o accordo con il Cliente il consumo delle materie prime nonché la distribuzione dell'acciaio e dei prodotti finiti, ed ogni altro atto o fatto, anche di natura differente da quelli elencati, che ecceda la capacità di controllo razionalmente e ragionevolmente esigibile in concreto da CG in qualità di produttore, venditore e/o importatore) non possono pertanto dare luogo ad alcuna responsabilità di CG ad alcun titolo e/o ragione, né danno diritto al Cliente al risarcimento dei danni ovvero alla cessazione del contratto o accordo in essere con CG, salvo diverso ed espresso accordo contrario tra le Parti in forma scritta. In ogni caso, si considera quale termine di consegna il termine indicato nella comunicazione di merce pronta alla spedizione e/o al collaudo.

Salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti in forma scritta, le forniture di CG sono regolate dalle norme della vigente Unificazione Italiana e Comunitaria (UNI, EURONORM, regole ICC sugli incoterms 2010). L'eventuale collaudo dei Prodotti deve essere richiesto dal Cliente espressamente e il relativo accordo, che evidenzi il consenso espresso di CG a provvedere al collaudo, deve risultare in forma scritta. In ogni caso, il collaudo può essere inderogabilmente effettuato solo nello stabilimento indicato da CG, prima della spedizione e/o consegna, e ha effetto liberatorio da ogni e qualsiasi responsabilità eventualmente in capo ad CG; i costi riferibili al collaudo espressamente richiesto dal Cliente rimangono in capo al Cliente, mentre CG si impegna a collaborare quanto necessario, su richiesta del Cliente, al fine di fare in modo che il collaudo venga effettuato. Resta inteso che nel caso in cui il collaudo, affidato a terzi agenti di enti statali e/o assimilati da parte del Cliente, non venga effettuato nel termine di quindici (15) giorni dalla data in cui CG e il Cliente abbiano concordato l'effettuazione del collaudo, il collaudo si considera come effettuato ed i Prodotti tacitamente accettati con il conseguente effetto liberatorio per CG. In ogni caso, l'eventuale rinuncia da parte del Cliente al collaudo, laddove effettuata a seguito dell'approntamento da parte di CG di quanto necessario per predisporre il collaudo, comporta per il Cliente il pagamento di quanto concordato per il collaudo medesimo; gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'eventuale sospensione del collaudo saranno addebitati al Cliente.

Nel caso in cui, dal collaudo dovesse risultare il difetto di alcuno o di tutti i Prodotti, CG dovrà provvedere alla sostituzione dei Prodotti, senza che il Cliente possa ulteriormente pretendere alcunché ad alcun titolo, neanche, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, a titolo di risarcimento danni e/o rimborso  
spese.

## 5) GARANZIE E RECLAMI

CG si impegna a consegnare i Prodotti secondo quanto concordato e con riferimento agli standard e alle normative UNI EN ISO applicati nel settore. Eventuali vizi dei Prodotti devono essere denunciati entro otto (8) giorni dalla consegna dei Prodotti al Cliente in caso di vizio palese e/o rilevabile a prima vista (a titolo esemplificativo e non tassativo, difetti dovuti ad ossidazione, ammaccature, guasti, tagli generici e/o danni meccanici evidenti e/o superficiali e/o facilmente rilevabili) ovvero entro otto (8) giorni dal giorno della scoperta del vizio, se occulto, a pena di decadenza.

In caso di assicurazione sui Prodotti che preveda l'effettuazione di controlli sui Prodotti alla loro ricezione da parte del Cliente, il Cliente si obbliga ad effettuare i suddetti controlli ai fini dell'eventuale attivazione della copertura assicurativa, se del caso, pena la decadenza di ogni diritto di azione nei confronti di CG.

*Steel will last, steel business model will change...*



Nel caso in cui la denuncia dei vizi sia tempestiva, CG provvederà, dopo verifica presso il Cliente degli addetti al Controllo Qualità di CG, alla sostituzione dei Prodotti, ove la riconducibilità del vizio ad CG venga accertata da sopralluogo dei tecnici CG, consegnando i Prodotti nelle medesime modalità di cui alle presenti CGV, senza che il Cliente abbia alcunché a che ulteriormente pretendere, neanche, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, a titolo di risarcimento danni diretti e/o indiretti e/o rimborso spese. Salvo diverso accordo per iscritto tra le Parti, nel caso in cui il Cliente continui l'eventuale lavorazione sui Prodotti risultati difettosi, il Cliente perde l'eventuale diritto alla denuncia dei vizi e alla sostituzione dei Prodotti e alla restituzione, anche parziale, del prezzo pagato per i Prodotti.

Eventuali denunce per vizi non danno diritto al Cliente di sospendere il pagamento, anche parziale, del prezzo dei Prodotti, né di sospendere alcuna prestazione e/o non adempiere alcuna obbligazione anche con riferimento ad altri rapporti in essere tra le Parti.

Eventuali vizi potranno essere denunciati solo per iscritto alla mail [commerciale@cosmegroup.it](mailto:commerciale@cosmegroup.it)

## 6) FORZA MAGGIORE

CG non è responsabile per eventi di forza maggiore dal momento in cui avviene il passaggio del rischio ai sensi dell'articolo 3 delle presenti CGV.

## 7) CERTIFICAZIONI

Certificati di analisi 2.1/3.1, certificati di tracciabilità del materiale, di controllo U.T., prove di strizione e/o quant'altro previsto dalle vigenti normative UNI EN ISO possono essere forniti su richiesta al prezzo del listino in vigore.

I certificati, se richiesti e concordati in fase d'ordine, non sono mai considerati parte integrante della fornitura e verranno consegnati successivamente al materiale nei tempi tecnici necessari all'Uff. Qualità CG per controlli, cross check, compilazione e firme.

## 8) CONFORMITÀ ALLA NORMALITÀ IN MATERIA DI SANZIONI COMMERCIALI

Il Cliente dichiara di svolgere la propria attività d'impresa in conformità alla normativa applicabile in materia di sanzioni commerciali.

A tal fine, il Cliente dichiara e garantisce che:

1. nessun bene, servizio e/o tecnologia (da interpretarsi in senso ampio) sarà fornito (a prescindere dalla forma giuridica con la quale tale fornitura sarà effettuata) in violazione della normativa applicabile in materia di sanzioni commerciali; e
2. i beni, servizi e/o tecnologie non sono destinati, né direttamente né indirettamente, ad un soggetto giuridico assoggettato a sanzioni commerciali o la cui fornitura di tali beni, servizi e tecnologie costituisce violazione della normativa applicabile in materia di sanzioni commerciali.

CG potrà risolvere il contratto con il Cliente, ai sensi dell'art. 1456 ("Clausola risolutiva espressa") del codice civile, in caso di violazione da parte del Cliente delle obbligazioni derivanti dal presente articolo 8 delle CGV.

## 10) IMPOSTE

Tutte le eventuali tasse e/o imposte e/o oneri di qualsiasi natura inerenti l'oggetto delle presenti CGV e degli eventuali altri accordi applicabili sono a carico del Cliente.



## 11) COMPUTO DEI TERMINI

Per il computo dei termini di cui alle presenti CGV si osserva quanto previsto dal disposto dell'art. 1187 ("Computo del termine") del codice civile, salvo ove sia diversamente disposto.

## 12) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RESPONSABILITÀ

L'inadempimento da parte del Cliente ad una qualsiasi delle obbligazioni contenute nelle presenti CGV e, in particolare, negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, costituirà causa di risoluzione del contratto o accordo tra le Parti ai sensi dell'art. 1456 ("Clausola risolutiva espressa") del codice civile, senza che alcunché sia dovuto da parte di CG.

## 13) FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Per ogni e qualsiasi controversia derivante dalle presenti CGV e/o dagli accordi particolari in essere nel rapporto tra CG e il Cliente è competente in via esclusiva il foro di Udine (Italia) e si applica la legge italiana.

## 14) CLAUSOLA SALVAGUARDIA

Le presenti CGV sono state espressamente richiamate da CG nel corso della negoziazione con il Cliente nonché nell'offerta di CG, e il Cliente ha aderito espressamente alle presenti CGV anche attraverso l'accettazione dell'offerta di CG, non applicandosi pertanto gli artt. 1341 ("Condizioni generali di contratto") e 1342 ("Contratto concluso mediante moduli o formulari") del codice civile.



*Steel will last, steel business model will change...*

**COSME GROUP S.R.L.** Viale dei Platani 15/2 – 33050 S. Maria la Longa (Udine – Italy)  
Tel. +39.0432.801333 – Fax +39.0432.801991  
[www.cosmegroup.it](http://www.cosmegroup.it) – [info.cosmegroup.it](mailto:info.cosmegroup.it)  
C.F. e P.IVA 02815120304



Impresa best 2022  
Friuli Venezia Giulia